



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
IMU - ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella **sala consigliare**.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>MATTEI MASSIMO</u>	SI	5	<u>GUSSAGO CRISTIAN</u>	SI	
2	<u>MARCHESI ERMANNO</u>	SI	6	<u>PEZZOTTINI MAURO</u>	SI	
3	<u>BARUZZI LAURA</u>	SI	7	<u>DALO' MAURO</u>	SI	
4	<u>BARUZZI CLAUDIA</u>	SI	8	<u>DOLCINI GIUSEPPE</u>	SI	

PRESENTI: 8

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Massimo Mattei - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE IMU - ANNO 2019. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05/03/2019 avente come oggetto "Approvazione tariffe per l'applicazione del tributo comunale IMU – anno 2019";

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le **deliberazioni** con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- in caso di ritardi da parte del concessionario/affidatario del servizio di gestione dei rifiuti il Comune non può comunque approvare autonomamente il piano finanziario predisposto dal proprio gestore, dovendo, in base a quanto precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, parere 8 maggio 2014, n. 125, chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi intestati alla Regione.
- il termine ultimo per l'approvazione delle aliquote non è ancorato al termine di approvazione del proprio bilancio comunale ma alla data ultima prevista in generale per l'approvazione del bilancio comunale;
- in ordine alla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del proprio bilancio si veda la Risoluzione 2 maggio 2011, n. 1/DF e la risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze ove si precisa che, ad avviso del Ministero dell'Interno, le variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazioni del bilancio comunale, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo bilancio.

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Con [D.M. 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno \(G.U. 2 febbraio 2019, n. 28\)](#) - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con contestuale conferma dell'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31 marzo 2019.

Vista la legge di stabilità per il 2019, [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) - S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 2018, - recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e segnatamente le disposizioni di interesse per gli enti locali, in virtù delle quali, tra l'altro:

- viene prorogata di un anno la disposizione che consentiva ai Comuni il mantenimento della maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 1), nonché la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all'allegato 1 del Dpr 158/1999.

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la **riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado**, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune **un solo altro immobile** adibito a **propria abitazione principale** non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'**esenzione** dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie a proprietà indivisa** destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa **esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la **riduzione del 75%** a favore degli immobili locati a **canone concordato**.

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di **categoria D ad aliquota di base**;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione con il confermare quelle già in vigore nell'anno precedente 2016 approvate con delibera di consiglio comunale n. 10 del 29 aprile 2016 che qui s'intende richiamata.

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad **abitazione principale** del contribuente e **relative pertinenze**;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione **principale** sino a **0,2** punti percentuali (comma 7), con un **range** di aliquota **da 0,2% a 0,6%**;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel

- caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
 - d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
 - e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011).

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 677 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno **specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille** (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU (

VISTO quel che prevede la legge 208/2015 (legge di Stabilità anno 2016) in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) comma 14 lettera c): **riduzione** TASI per i **beni merce**: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati”**: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite **stima diretta**, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”
- e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU:

comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'**imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e**

genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta **entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia **registrato** e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e **risieda anagraficamente** nonche' **dimori abitualmente** nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei **terreni agricoli**. Per quanto riguarda le **imprese** è stata **eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati** (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i **terreni agricoli**: posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'**allegato A** annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “.

RICHIAMATO:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una **clausola di salvaguardia** a favore dei contribuenti in base alla quale la **sommatoria** delle **aliquote IMU ± TASI** non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al **10,6 per mille** o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”;*

Dal 2016 sono esenti anche i terreni:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel sito degli stessi in quell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. (...)

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

VISTO l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime

forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” e gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82”

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano, da numero 08 - Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare conseguentemente, per l'anno di imposta 2019, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto delle novità normative in premessa descritte e citate in dettaglio recate dalla c.d. “Legge di stabilità anno 2016” - 28 dicembre 2015 n. 208 vigenti *ex lege*, le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di seguito riportate nel seguente prospetto/tabella:

Tipologia Imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993	Fattispecie esente dall'imposta
Aree edificabili e terreni. (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D)	6 per mille
Altri Fabbricati	7 per mille
fabbricati D, percentuale minima di competenza dello Stato.	8,10 per mille

2. di dare atto delle “novità” normative introdotte dalla Legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) in premessa analiticamente illustrate e che qui di seguito s'intendono richiamate, vigenti *ex lege*, con particolare riguardo a quelle di seguito riportate:
 - a) esenzione, ai sensi del comma 14) dell'unico articolo della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dall'imposta IMU per le abitazioni principali unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) riduzione del 50% della base imponibile in caso di una unità immobiliare concessa in comodato ad un parente di primo grado (genitori e figli) ai sensi del comma 10 lettera b), dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
 - c) **terreni agricoli**. Comma 13 legge n. 208/2015 in ordine all'esenzione per i terreni agricoli: ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, occorre prendere in considerazione l'ubicazione dei terreni per verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella Circ. n. 9 del 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 2. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
 - d) i c.d. “imbullonati”. Comma 21 legge n. 208/2015: criteri per la valorizzazione degli impianti nella rendita catastale;
 - e) **immobili a canone concordato**. Commi 53 e 54 legge n. 208/2015: riduzione del 25% dell' IMU per gli immobili a canone concordato;
 - f) **fabbricati rurali**. L'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come **rurale**, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 e D/10), in conseguenza dei requisiti previsti dall'art. 9, D.L. n. 557 del 1993, non è soggetto a IMU. (Corte di Cassazione Sent. 25 maggio 2016, n. 10808).
 - g) **immobili merce** Per gli immobili merce, già esenti da IMU, il comma 14, lett. c) della legge n. 208 del 2015 modifica il comma 678 della legge n. 147 del 2013 prevedendo che ai fini TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.
3. di dare atto delle “novità” introdotte dalla Legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) in ordine all'imposta IMU con particolare riferimento all'IMU

sulla prima casa in caso di una unità immobiliare concessa *in comodato ad un parente* di primo grado (genitori e figli) ai sensi del [comma 10](#), dell'art. [1, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016).

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 08, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 08 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

Copia della suesesa deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Mattei

Il Segretario Comunale
Alberto Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 20/03/2019 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Alberto Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
